BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):
In sede referente . . . . . *Pag.* 1

GIUSTIZIA (IV):
In sede legislativa . . . . . » 2
In sede referente . . . . . » 3

FINANZE E TESORO (VI):
In sede legislativa . . . . . » 4

ISTRUZIONE (VIII):
Elezione del Presidente e di un Segretario . . . . . » 4

TRASPORTI (X):
In sede legislativa . . . . . » 4
In sede referente . . . . . » 5

AGRICOLTURA (XI):
In sede referente . . . . . » 5

IGIENE E SANITÀ (XIV):
Elezione del Presidente . . . . . » 7

CONVOCAZIONI . . . . . » 7

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI.

Disegno e proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1097);

Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (1432) (Parere alla V Commissione).

Il relatore Ballardini illustra il disegno e la proposta di legge, che tendono a determinare da un lato l'ordinamento finanziario, dall'altro alcune norme fondamentali incidenti sulle strutture e sul funzionamento delle Regioni a statuto ordinario.

Premesso che l'istituto regionale configurato dalla Costituzione è espressione di una concezione statica e garantista dell'ordinamento statuale, la quale nel corso di venti anni di esercizio democratico dello Stato è stata superata da una concezione più dinamica, fondata sui princìpi dell'autodecisione degli ordinamenti locali, che partecipano in forma primaria alla programmazione delle attività essenziali dello Stato, ritiene che il compito della Commissione, in relazione ai provvedimenti all'ordine del giorno, debba consistere nel loro esame sotto il profilo politico-istituzionale e, in particolare, sulla loro conformità ai princìpi dell'autonomia e del decentramento delle funzioni, garantiti alle Regioni dalla Costituzione, nell'ambito di un coordinamento statuale, che sia a fini funzionali e non compressivi.

Per quanto riguarda il principio dell'autonomia, che è la più ampia, tant'è che si esprime anche nell'attribuzione del potere legislativo, ritiene che la sua proiezione nel settore finanziario, condizionante di ogni altro esercizio di autonomia, possa considerarsi

corretta, così come è prevista dal disegno di legge. Vero è che, in via di ipotesi di un perfetto sistema, è da augurarsi una partecipazione delle regioni a tutti i momenti del processo tributario, ivi compreso quello dell'accertamento, ma non può negarsi che l'essenza dell'autonomia nel settore finanziario consista nella garanzia quantitativa delle entrate delle Regioni, assicurate da criteri obiettivi di determinazione e di ripartizione dei tributi. Le quantità e i criteri previsti dal disegno di legge, in particolare dall'articolo 8, a suo avviso, sodisfano tali esigenze.

A tale proposito, deve, però, osservare che non ritiene legittima, perché esclude la possibilità di intervento delle Regioni a difesa dei propri interessi, l'attribuzione al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro (articolo 8, quarto comma) della determinazione della percentuale del gettito complessivo derivante da aliquote o da altre modificazioni di tributi, riservata allo Stato da legge.

Ritiene, altresì, contrari al principio costituzionale della autonomia, oltre che inutili, i commi terzo e quarto dell'articolo 9, che sottopongono all'autorizzazione preventiva del Ministro del tesoro la contrazione di mutui e prestiti da parte delle Regioni, decisi con legge regionale, già sottoposta al normale controllo e con i limiti fissati dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo 9.

Rileva, quindi, che l'articolo 10, in materia di beni di demanio e patrimonio regionale, sia, nella attuale formulazione, impreciso ed ambiguo, perché contiene una delega non chiara e priva di principî e criteri definitivi. Meglio sarebbe determinare nella legge direttamente le categorie dei beni di demanio e il patrimonio regionale, mancando, oltre tutto, i motivi che giustificano l'attribuzione di un tale potere al Governo, essendo possibile, da parte del Parlamento, la individuazione dei beni da attribuire alle Regioni, in relazione alle funzioni.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 15, che delega al Governo la emanazione di decreti legislativi per il passaggio delle funzioni e del personale, dopo aver riaffermato la necessità della legge per tale trasferimento, non può non constatare come il disegno di legge, per quanto riguarda la delega per il trasferimento delle funzioni, sia privo dei principi e dei criteri, richiesti dall'articolo 76 della Costituzione, essendo vacui e irrilevanti quelli contenuti nella lettera *b*) dell'articolo e pericoloso quello introdotto dalla lettera *a*), in quanto il criterio di escludere dal trasferimento le competenze statali di interesse nazionale non può essere affidato alla decisione del Governo, essendo materia di competenza del Parlamento non in sede di funzione legislativa ma in sede di definizione di conflitti di attribuzioni, che eventualmente dovessero sorgere in sede di esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni. La delega, infine, prevista dalla lettera *c*) in materia di trasferimento di personale dello Stato alle Regioni, riguarda materia attribuita in competenza primaria alle Regioni dall'articolo 117, per cui ritiene che la partecipazione delle Regioni alla emanazione dei provvedimenti in quella materia debba essere più concreta e, quanto meno, paritaria con lo Stato.

Propone che sia lo stesso Parlamento, in questa occasione, a fissare direttamente le norme necessarie per il trasferimento delle funzioni e i principî per il trasferimento del personale.

Il deputato Roberti propone che la Commissione, prima di iniziare l'esame dei provvedimenti, fissi quale debba essere il metodo di lavoro e se, soprattutto, sia necessario procedere allo stralcio dell'articolo 15 o se si debba sostituire tale articolo con norme sostanziali, che escludano, quindi, la delega.

I deputati Galloni e Di Primio osservano che la Commissione affronterà tali problemi nel corso dell'esame dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (1208).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 7 maggio la Commissione chiese alla Commissione bilancio se, a termini del comma ottavo dell'articolo 40 del regolamento, intendesse o meno insistere sul parere contrario espresso.

Comunica che la V Commissione bilancio non ha ancora sciolto le proprie riserve.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini presenta formalmente un emendamento alla copertura della spesa prevista nel disegno di legge.

Il Presidente si riserva di trasmettere detto emendamento alla Commissione bilanciocio e, nel contempo, annuncia che solleciterà anche il parere obbligatorio della I Commissione affari costituzionali.

Disegno di legge:

Modificazioni al sistema sanzionatorio in materia tributaria (1330).

Il relatore De Poli propone che la Commissione, prima di procedere nella ulteriore discussione del disegno di legge, nomini un comitato ristretto di nove persone per l'esame sia dei problemi di carattere giuridico che il provvedimento solleva sia per l'esame delle implicazioni di carattere tecnico-finanziario.

Propone, inoltre, che al disegno di legge sia abbinata la proposta di legge n. 787, al punto successivo dell'ordine del giorno.

Dopo interventi dei deputati Castelli e Granzotto, la Commissione si dichiara concorde sia sulla nomina di un Comitato ristretto che il Presidente si riserva di nominare in base alle designazioni che saranno fatte dai Gruppi, sia sull'abbinamento della proposta di legge 787.

Proposta di legge:

Brizioli: Natura privilegiata dei crediti delle pubbliche amministrazioni derivanti da sanzioni depenalizzate (787).

Il relatore Castelli riferisce favorevolmente sulla proposta di legge e conferma di essere d'accordo sull'abbinamento di questo provvedimento con il precedente disegno di legge n. 1330.

Pertanto, come sopra deciso, la proposta Brizioli verrà esaminata in sede di Comitato ristretto, già nominato per l'esame del disegno di legge n. 1330.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposte di legge:

Alessi: Modifica agli articoli 99 e 100 del codice penale sulla «recidiva» (192);

Cacciatore ed altri: Modificazione degli articoli 99 e 106 del codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (746).

Il Presidente, su richiesta del deputato Granzotto, che chiede di essere sostituito nella funzione di relatore, affida le due proposte di legge al deputato Musotto, quale nuovo relatore.

Proposte di legge:

Mussa Ivaldi Vercelli e Macchiavelli: Modifiche alla legge istitutiva del tribunale per i minorenni e alle relative norme di attuazione (210);

Foschi ed altri: Ristrutturazione dei tribunali e delle procure per i minorenni (1409).

Il relatore Zappa, sottolineando l'importanza dei due provvedimenti e la complessità dei problemi che investono, chiede di poter conoscere, preliminarmente, quale sia lo stato del preannunciato disegno di legge che il Governo si è riservato di presentare su questa materia.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini, comunica che lo schema del disegno di legge si trova in stato di avanzata elaborazione tanto che, con molta probabiliità, sarà presentato al prossimo Consiglio dei ministri e, immediatamente dopo, alla Camera.

Il deputato Guidi suggerisce di dare inizio ad una discussione preliminare su questi problemi, in modo che il Governo possa essere al corrente degli orientamenti della Commissione tenendo conto che le questioni da esaminare afferiscono anche al diritto di famiglia, al tribunale della famiglia e, in questo esame di carattere generale, non vanno dimenticati anche due provvedimenti presentati all'altro ramo del Parlamento su tale materia.

Il deputato Cocco Maria propone che durante l'esame delle due proposte di legge la Commissione senta anche il parere di organizzazioni e di persone qualificate che si interessano dei problemi dei minorenni.

Il Presidente osserva che la proposta del deputato Cocco Maria, può essere esaminata nel contesto del programma che la Presidenza della Commissione e i rappresentanti di ciascun gruppo parlamentare, stanno elaborando in relazione alle udienze conoscitive sui problemi penitenziari, dando al settore minorile una impostazione di preminenza e di anticipo.

Il relatore Zappa aderisce alla soluzione proposta dal Presidente, e rispondendo ad un'osservazione del deputato Castelli concorda che le due proposte di legge in esame hanno sul fatto che le due proposte di legge in esame hanno una minore latitudine dei problemi che verranno affrontati in sede di indagini conoscitive.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Tantalo, per il tesoro; Picardi, per l'interno, Sarti.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale *(Urgenza)* (532);

Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province *(Urgenza)* (592).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli. Dopo interventi del deputato Santagati, del relatore Patrini, e del sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi la Commissione approva l'articolo 10 del provvedimento n. 532 nel testo del disegno di legge.

Per l'articolo 11 il deputato Santagati illustra il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: un importo pari al 4 per cento del provento IGE, *con le parole*: un importo pari al 6 per cento del provento dell'IGE.

Il deputato Sargentini illustra il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La disposizione di cui all'articolo 1 della citata legge 28 marzo 1968, n. 420, relativa alla esclusione dai beneficî della legge stessa dei comuni e delle province con bilancio deficitario fruenti di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali, è abrogata.

Il deputato Vespignani illustra il seguente articolo aggiuntivo:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1969 è stabilito un contributo a carico del bilancio dello Stato di lire 80 miliardi ad integrazione del fondo previsto dall'articolo precedente.

Il fondo è erogato a favore dei comuni e delle province che si trovino in condizioni precarie, con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 9.

Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal primo comma del presente articolo e dall'articolo seguente, la condizione di precarietà si verifica quando il gettito per abitante dei tributi di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 9, sia inferiore alla metà del corrispondente gettito per abitante calcolato per l'intero territorio nazionale.

Per ogni esercizio finanziario sarà allegato al bilancio di previsione del Ministero dell'interno l'elenco dei comuni e delle province proposti per il riparto e la quota loro spettante ».

Dopo interventi dei deputati Serrentino, Cesaroni e del relatore Patrini, sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 11, il Presidente Vicentini, per la concomitanza con i lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

ISTRUZIONE (VIII)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente* SANNA, *indi del Presidente* ROMANATO.

La Commissione procede alla elezione del Presidente e di un Segretario. Risutano eletti: Presidente, il deputato Romanato; Segretario, il deputato Dall'Armellina.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* GUERRINI GIORGIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Volpe.

Disegno e proposte di legge:

Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1644);

Reale Giuseppe ed altri: Norme per l'assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe nonché degli idonei di altri concorsi banditi dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (970);

Mancini Antonio ed altri: Conferimento dei posti di organico nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni (1389).

Il Presidente Guerrini comunica che il Comitato ristretto aveva completato la stesura di alcuni articoli sostitutivi degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, quando è intervenuto il parere della I Commissione favorevole ai primi due articoli del suddetto disegno di legge e contrario a tutti gli altri. Per tale motivo il Comitato ristretto ha interrotto i suoi lavori.

Il relatore Canestrari sollecita allora il Governo ad offrire una nuova soluzione al problema dell'assunzione di personale nell'Azienda di Stato dei servizi telefonici; il Sottosegretario Volpe chiede un breve rinvio della discussione, assicurando che il Governo sarà in grado di presentare quanto prima nuove proposte.

Dopo brevi interventi dei deputati Cebrelli e Mancini Antonio, il Presidente Guerrini rinvia il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente* GUERRINI GIORGIO.

Proposta di legge:

Belci: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'ente porto di Trieste (1801).

Il relatore Marocco riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, resa necessaria dal fatto che, in mancanza del regolamento organico del personale dell'ente porto di Trieste, la dizione dell'articolo 24 della legge n. 589 del 1967 si presta ad una interpretazione restrittiva che congela la situazione economica e giuridica del personale dell'ente suddetto.

Dopo che il Presidente Guerrini ha lamentato che il Parlamento sia costretto a legiferare a causa della mancanza del regolamento, di competenza del Governo, e dopo brevi interventi dei deputati Belci e Skerk, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il deferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* TRUZZI. — Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Sedati.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (1661);

Bonomi ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

Sereni ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

Romita ed altri: Istituzione di un Fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

Montanti ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446) *(Parere della V e della VI Commissione).*

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge, dopo aver accantonato le lettere *a*) e *b*) del secondo comma. Di tali lettere il relatore De Leonardis ha presentato una nuova formulazione del seguente tenore:

« *a*) il pronto intervento per sovvenire alle più immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali, nonché delle opere di bonifica e di bonifica montana;

b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonché la ricostruzione o riparazione delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana; ».

Il relatore De Leonardis dà ragione di questa nuova formulazione, in connessione con la quale preannuncia la presentazione di un suo altro emendamento al successivo articolo 2 in

cui si stabilisce che l'entità della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana sarà stabilita, in via provvisoria, con decreto, nel limite del 10 per cento della dotazione annuale del Fondo stesso, e in via definitiva entro il 31 dicembre di ogni anno in relazione alle disponibilità residue del Fondo.

Il deputato Miceli, ribadendo il contenuto di due suoi emendamenti illustrati ieri, ritiene che dalle somme del Fondo debbano essere escluse le opere pubbliche. Il ministro Sedati tiene a precisare che solo se al 31 dicembre di ogni anno le disponibilità residue del Fondo saranno superiori ai 5 miliardi, si potrà superare il *plafond* del 10 per cento della dotazione del Fondo, proposto dal relatore come somma massima di intervento in via provvisoria a favore delle opere pubbliche danneggiate.

Il deputato Avolio ritiene che per la ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche si debba ricorrere a stanziamenti diversi da quelli del Fondo. Il deputato Gerbino condivide le proposte del relatore. Il deputato Masciadri preferirebbe che le opere pubbliche di bonifica non venissero comprese nella sfera di operatività del provvedimento in esame. Il deputato Cristofori rileva che l'esigua somma prevista per gli interventi a favore delle opere pubbliche non consentirà la loro ricostruzione; la proposta del relatore pertanto è solo la riaffermazione di un principio. Il problema dovrà essere affrontato e risolto in altra sede, ma è utile che di esso si faccia cenno anche nel documento in esame. I deputati Cassandro e Sponziello concordano con le considerazioni del relatore. I deputati Bardelli e Bonifazi ribadiscono la posizione del gruppo comunista contraria a includere nel Fondo gli interventi per la ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate. Il deputato Averardi ritiene che le proposte del relatore non snaturino affatto le finalità del disegno di legge. Il ministro Sedati chiarisce a tutti che non è intenzione del Governo servirsi degli stanziamenti del Fondo di solidarietà ad esclusivo o prevalente beneficio delle opere pubbliche di bonifica.

Messe ai voti, le lettere *a*) e *b*) nella nuova formulazione proposta dal relatore De Leonardis (più sopra riportata), accettata dal Governo, sono approvate.

(*La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle 11,35*).

Si passa all'articolo 2.

Il deputato Avolio illustra un suo emendamento interamente sostitutivo in cui si propone che sia l'ispettore provinciale agrario a compiere i rilievi necessari al fine di stabilire la sopravvenienza di calamità naturali e di avversità atmosferiche, procedendo alla delimitazione delle zone e della misura media dei danni.

Il deputato Bo illustra un suo emendamento interamente sostitutivo del secondo comma in cui si prevede la possibilità di ricorsi contro i decreti del ministro della agricoltura che dichiarano l'esistenza dei caratteri di calamità naturali e di avversità atmosferiche.

Il deputato Imperiale dà ragione di un suo emendamento aggiuntivo al secondo comma in cui si sottolinea che i decreti del ministro dell'agricoltura devono essere emanati entro tre mesi dalla data dell'evento dannoso.

Il relatore De Leonardis illustra un suo emendamento aggiuntivo al secondo comma con cui propone che i benefici previsti dal provvedimento in esame si applicano anche alle regioni a statuto speciale e richiama quello precedentemente illustrato.

Il deputato Masciadri dà ragione di un suo emendamento sostitutivo del terzo comma in cui propone che i decreti del ministro dell'agricoltura siano emanati in certi casi d'intesa con i presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale e, quando esisteranno, di quelle a statuto normale.

I deputati Cristofori, Marras, Masciadri, Prearo e Gerbino sottolineano, con diversa motivazione, la necessità di eliminare eccessivi ritardi negli interventi del Fondo.

Il relatore De Leonardis è contrario agli emendamenti Avolio e Bo e favorevole a quello Imperiale. Quanto all'emendamento Masciadri, fa notare che le esigenze in esso prospettate sono previste negli emendamenti da lui stesso presentati.

Il ministro Sedati, premesso che è sensibile all'esigenza di attuare gli interventi del Fondo senza inutili perdite di tempo, rileva che se si stabilisce un termine-catenaccio per l'emanazione dei decreti delimitanti le zone danneggiate, si deve poi prevedere un secondo termine per l'emanazione di nuovi decreti che correggano i primi a seguito di legittime istanze o proteste presentate da comuni danneggiati e non inclusi nei primi provvedimenti d'intervento. È favorevole agli emendamenti del relatore e a quello Imperiale;

contrario agli emendamenti Avolio e Bo. Quanto all'emendamnto Masciadri, fà notare che preferirebbe la formulazione di uno degli emendamenti del relatore, trattandosi di analogo contenuto.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,5.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente* DI MAURO ADO GUIDO.

La Commissione procede alla elezione del Presidente. Risulta eletto il deputato Graziosi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)

Venerdì 10 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Ballardini.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.